



Prot. Gen. N°2264/2024

ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 27/06/24

Oggetto: **CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA PER ESERCITAZIONE INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE COM 3 "VENTURINA" TRATTO DI STRADA COMUNALE PER CASCINA TICINELLO COMUNE DI MORIMONDO".**

IL SINDACO

Preso atto dell'ORDINANZA n 145 e dell' istanza presentata in data 14/06/2024, con la quale il coordinatore della Protezione Civile dell'Unione chiede la chiusura al traffico della Strada Comunale che dalla S.P. 183 porta alla Cascina Ticinello in territorio di Gudo Visconti e territorio di Morimondo il giorno 29/06/2024 dalle ore 11:00 alle ore 18:00 circa per esercitazione Intercomunale di protezione Civile COM 3 denominata Venturina 2024;

Rilevato che per poter eseguire le attività in sicurezza è necessario istituire la chiusura al traffico della strada Comunale per Cascina Ticinello;

Visti gli art. 6, 7 e 37 del D.L.gs. 285 del 30.04.1992;

Visto il relativo regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

Per quanto indicato in premessa, il giorno 29/06/2024 dalle ore 11:00 alle ore 18:00, l'istituzione della chiusura al traffico e del divieto di sosta con rimozione forzata, per esercitazione Intercomunale di protezione Civile COM 3 denominata "Venturina 2024" nel tratto di Strada Comunale per Cascina Ticinello nel Comune di Gudo Morimondo;

Sono esclusi dai divieti i mezzi della protezione civile, di soccorso, della polizia locale e delle altre forze di polizia;

DEMANDA

Alla protezione civile Unione i Fontanili, la posa di idonea segnaletica da posarsi 48 ore prima di lavori per i divieti di sosta;

PRESCRIZIONI



COMUNE DI MORIMONDO

cittaslow rete internazionale delle città del buon vivere



Città Metropolitana di Milano



Deve essere data preventiva tempestiva informazione all'utenza residente e fluttuante;

INCARICA

Gli Operatori del Corpo Polizia locale, nonché gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del codice della strada, di vigilare sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dall'emanazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Responsabile del Procedimento: Sovr. di P.L. Cannadoro D.

Morimondo 27 giugno 2024



IL SINDACO

Dott. IAMONI Marco